



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SEGRETERIA COMANDO

N.50 del 4° SETTORE del 27/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEGNAGO. AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO. PROROGA ANNO 2021 ASSOCIAZIONE L.E.U.D.I.C.A. . IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZAA3060974.**

IL DIRIGENTE DEL 4 SETTORE POLIZIA LOCALE E URBANISTICA

Vista la proposta del Responsabile dell'istruttoria, che attesta il regolare svolgimento della stessa e propone l'adozione del provvedimento;

Premesso che:

1) la legge 14.08.1991 n. 281: *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo* e la successiva legge regionale 28.12.1993 n. 60: *Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo* fissano per tale materia le competenze dei Comuni d'intesa con le ULSS di cui fanno parte, precisamente:

- risanamento dei canili esistenti;
- costruzione dei rifugi per animali randagi e vaganti;
- ricovero, custodia e mantenimento di detti animali;

2) Comune di Legnago, considerato il numero dei cani annualmente catturati e l'esiguo numero di quelli che rimangono in carico al Comune in quanto non adottati o restituiti ai legittimi proprietari, non ravvisa l'opportunità e la convenienza nel costruire e gestire direttamente un Rifugio per cani;

Considerato che è scaduto l'appalto del servizio di trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale già affidato fino al 31/12/2021 all'Associazione LEGA EUROPEA PER LA DIFESA DEL CANE (L.E.U.D.I.C.A.), con sede legale in Merlara (PD), Via Argine n. 863;

Atteso che nei pregressi anni (triennio **2015/2017** e triennio **2018/2020**) il servizio offerto da L.E.U.D.I.C.A è stato svolto in modo efficiente in quanto:

- l'amministrazione comunale ha ridotto considerevolmente i costi di gestione da quando ha affidato all'Associazione L.E.U.D.I.C.A. il servizio;

- le ispezioni di controllo effettuate dal corpo di Polizia Locale hanno sempre determinato risultanze positive;
- l'Associazione L.E.U.D.I.C.A. ha dimostrato di avere una buona gestione del servizio e di fornire all'Ente puntuale e preciso report di dettaglio dei ricoveri e custodia degli animali;

Considerato che la struttura per il ricovero dei cani ha le caratteristiche previste dalla L.R. n. 60/1993 e ss.mm.ii.;

Constatato che, allo stato attuale, occorre dare corso all'individuazione del nuovo soggetto appaltatore del citato servizio garantendo, nel contempo, continuità operativa rispetto a quello uscente ed in particolare prorogando tale affidamento in favore dell'Associazione L.E.U.D.I.C.A. ;

Constatato, altresì, che in data **14/01/2021** prot. n. **1589** con proprio avviso pubblico di acquisizione di manifestazione di interesse si è dato corso all'avvio del procedimento di scelta del nuovo contraente per l'affidamento del servizio *de quoa* mezzo di piattaforma SINTEL;

Ritenuto, quindi, opportuno proseguire il servizio di cattura e custodia dei cani catturati sul territorio del Comune di Legnago avvalendoci del servizio offerto dalla ULSS 9 Scaligera, affidando successivamente gli stessi cani all'Associazione L.E.U.D.I.C.A. per la custodia e mantenimento;

Visto l'articolo 106 Comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ove si prevede che: *La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente;*

Vista la nota del **09/11/2020** prot. n. **43055** per effetto della quale il citato appaltatore uscente ha manifestato la disponibilità alla proroga dell'appalto in essere alle medesime condizioni pattuite in origine ed in particolare un importo giornaliero pari ad **euro 2,30** per il servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati in Legnago;

Rilevata la necessità di assumere adeguato impegno di spesa per l'anno 2021 per il pagamento del servizio prestato come sopra descritto nelle more del completamento dell'avviata procedura di scelta del nuovo contraente dell'ente;

Considerato che il servizio di cattura può essere svolto esclusivamente dalla ULSS 9 Scaligera in quanto servizio rientrante tra i suoi compiti d'istituto e valutato presuntivamente il relativo impegno di spesa nella misura di euro **250,00** per l'anno 2021;

Valutato, quindi di affidare il servizio successivo alla cattura ovvero quello di custodia e mantenimento dei cani catturati nel territorio del Comune di Legnago all'Associazione L.E.U.D.I.C.A. quantificando presumibilmente la spesa in euro **4.000,00** per il corrente anno 2021i;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

Visti gli artt. 35 e 40 del regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della stessa;

Ritenuto che l'odierno impegno di spesa viene assunto allo scopo di dare regolare esecuzione a quanto stabilito dalla disciplina vigente sopra narrata

con particolare riferimento alle responsabilità che gravano sull'ente in caso di mancato recupero di cani vaganti sul territorio;

Verificato che trattasi di una spesa non frazionabile in dodicesimi in ragione degli obblighi di corretta cura e mantenimento dei cani;

Considerato che in ottemperanza a quanto previsto al punto 6 comma 3 del Codice di Comportamento del Comune di Legnago e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021, dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge 190 del 6 novembre 2012, relativamente allo scrivente Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ovvero Responsabile dell'odierno provvedimento e delle scelte effettuate;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 05/01/2021 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: Presa d'atto Piano Esecutivo di Gestione finanziario provvisorio. Anno 2021;

Constatato che trattasi di spesa disposta in forza di disposizione di legge imperativa e non derogabile dagli enti locali con particolare riferimento all'obbligo di prevenzione del randagismo;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati *determinazioni*;

DETERMINA

1 di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante, formale e sostanziale, del presente provvedimento;

2 di affidare, per l'anno 2021, l'appalto di custodia e mantenimento all'Associazione L.E.U.D.I.C.A. con sede legale in Merlara (PD), Via Argine n. 863 ed in ogni caso fino alla conclusione delle procedure avviate e finalizzate all'individuazione del nuovo appaltatore;

3 di impegnare la spesa complessivamente prevista per i servizi di cui sopra al capitolo **620.07** denominato **Prestazione di servizi**, nella misura di euro **250,00** annui, IVA COMPRESA a favore dell'ULSS 9 Scaligera, relativamente al servizio di cattura, ed euro **.000,00** IVA COMPRESA al medesimo capitolo **620.07** denominato **Prestazione di servizi** a favore dell'Associazione **L.E.U.D.I.C.A.**, per l'anno **2021r** relativamente al servizio successivo alla cattura ovvero quello di **custodia, ricovero e mantenimento dei cani**;

4 di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

5. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLIZIA
LOCALE E URBANISTICA
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to Digitalmente

